

**Oggetto:** somme da trasferire per l'anno 2016 dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa.

**IL PRESIDENTE**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con

determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

visto il Regolamento per l'amministrazione la contabilità dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

visto l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 come modificato dalle leggi 6 agosto 1975, n. 418 e 4 marzo 1987, n. 88;

tenuto conto della vigenza nel corso dell'anno 2016 delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

visti l'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 e l'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169;

visti gli artt. 24 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

visto l'art.3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

visto l'art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

visto l'art.13 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005;

visto l'art.1 comma 1167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

visto l'art. 1, comma 25 e comma 26 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

visto l'art. 2, comma 25, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

visto l'art.2 della legge 28 giugno 2012, n.92;

visti gli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;

vista la relazione del Direttore Generale ed in particolare la relazione tecnica predisposta sull'argomento, dalla quale si evince che le giornate indennizzabili per DS, Naspi e TBC sono state desunte dalle contabilizzazioni effettuate nell'anno 2016 o su segnalazione delle Sedi ed il contributo giornaliero medio è stato ricavato per ogni settore determinando prima la retribuzione media e poi

applicando alla stessa l'aliquota contributiva media per l'anno 2016;

visti gli esiti emersi dalle operazioni di verifica dei dati relativi al periodo 2012 - 2014 e all'anno 2015 riportati nella citata relazione tecnica;

preso atto della quantificazione della somma complessiva di euro 4.945.744.211 da accreditare per l'anno 2016 a titolo di contribuzione figurativa, per il riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di ASpI, mini ASpI e NASpI, di ricovero sanatoriale, di cura ambulatoriale e di trattamenti post-sanatoriali, da considerare utili ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con onere a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per euro 3.372.183.269 e della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per euro 1.573.560.942;

su proposta del Direttore Generale

#### **DETERMINA**

- di prendere atto della quantificazione della somma complessiva da trasferire per la contribuzione figurativa relativa all'anno 2016 in € 4.945.744.211, di cui all'allegata relazione tecnica che è parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere la presente determinazione, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il seguito di competenza.

IL PRESIDENTE  
Prof. Tito Michele Boeri



**Somme da trasferire per l'anno 2016**

**dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali" a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione, di Aspi, Mini-Aspi, Naspi e di tubercolosi.**

Le somme da trasferire dalle gestioni in oggetto al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" vengono annualmente determinate sulla base delle giornate di prestazione corrisposte e del contributo medio versato alla Gestione pensionistica per la generalità dei lavoratori.

1.- Le giornate di prestazione alle quali si fa riferimento nella presente relazione sono state desunte o determinate nei termini che di seguito si espongono e sono evidenziate alla colonna 1 del prospetto A allegato.

Prestazioni di disoccupazione

- Indennità ordinarie ai lavoratori non agricoli e trattamenti speciali ai lavoratori edili: dai dati trasmessi dalla Direzione Centrale organizzazione e sistemi informativi (D.C. O.S.I.) e dalle contabilizzazioni effettuate nel 2016 si traggono le giornate fruite;

- indennità ordinarie ai lavoratori agricoli: sulla base delle comunicazioni delle Sedi si ricavano i probabili beneficiari di indennità ordinaria e le conseguenti giornate da trasferire, di competenza 2015.

Trattamenti ASPI e Mini-ASPI

L'art. 2, c. 1, della Legge 92/2012 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente

assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

In particolare, l'ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l'indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/91.

L'ASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla stessa legge di riforma.

Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un'ulteriore nuova misura (**mini ASpI**), prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013.

L'art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede infatti, con la medesima decorrenza dell'avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, norma che istituiva l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori.

Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l'art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI 2012.

A seguito di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell'assorbimento disposto dal richiamato articolo 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Per i periodi di fruizione dell'indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi

due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

- dai dati estratti dagli archivi gestionali INPS e dalle contabilizzazioni effettuate nel 2016 si traggono le giornate fruite, sia per i trattamenti ASPI che per i trattamenti Mini-ASPI e la relativa retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

### Trattamenti NASPI

Il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, un'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI). La nuova indennità sostituisce l'ASPI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

La NASPI è destinata ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e che presentano i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che si sono dimessi per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure conseguenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si svolgono presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

L'ammontare è pari al 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195 euro (2016) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro. L'importo massimo dell'indennità mensile è 1.300 euro per il 2016.

La Naspi si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal 4° mese.

La NASPI viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per effetto del decreto legislativo 148/2015 la durata massima della Naspi,

pari a 24 mesi, resterà tale anche **dopo il 2016**. Dal 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane (1,5 anni, 18 mesi).

L'articolo 12 del Dlgs 22/2015 stabilisce che la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione base per calcolare l'indennità, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. Le retribuzioni computate nei limiti indicati, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- dai dati estratti dagli archivi gestionali INPS e dalle contabilizzazioni effettuate nel 2016 si traggono le giornate fruita, e la relativa retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

#### Trattamenti antitubercolari

Si prendono a base del calcolo sia le giornate degli assicurati sia quelle dei familiari, facendo riferimento, per il periodo di prestazioni sanitarie, alle giornate di indennità giornaliera, che viene corrisposta durante il ricovero e la cura ambulatoriale a condizione che l'assistito non percepisca la retribuzione. Nel caso di pagamenti diretti le giornate suddette, così come quelle dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, si desumono dalle comunicazioni inviate dalle Sedi nel 2016. Per le indennità giornaliere pagate tramite UNIEMENS si fa riferimento alle contabilizzazioni effettuate nell'anno. La suddivisione delle giornate indennizzate tra non agricoli e agricoli si effettua, in mancanza di rilevazioni distinte, in base all'esperienza del passato tenuto conto della diversa numerosità dei due settori.

2.- I contributi giornalieri necessari per calcolare le somme da trasferire sono stati determinati per ciascuna categoria di lavoratori. I risultati ottenuti vengono qui appresso riportati.

### Assicurati obbligatori non agricoli

Sia per i trattamenti ASPI e Mini-ASPI, dagli archivi gestionali dell'Istituto sono stati rilevate le giornate indennizzate e fruitive nell'anno 2016 e il relativo monte retributivo imponibile relativo agli ultimi due anni. Il contributo per giornata di lavoro derivante dall'applicazione dell'aliquota del 33,00% vigente nell'anno, risulta pari per i trattamenti ASPI a € 18,38, mentre per i trattamenti mini-ASPI è risultato pari a € 15,52.

Per i trattamenti NASPI dagli archivi gestionali dell'Istituto sono stati rilevate le giornate indennizzate e fruitive nell'anno 2016 e il relativo monte retributivo imponibile relativo agli ultimi quattro anni. Il contributo per giornata di lavoro derivante dall'applicazione dell'aliquota del 33,00% vigente nell'anno, risulta pari per i trattamenti NASPI a € 14,69.

### Assicurati obbligatori agricoli

L'art. 01, comma 5 del decreto legge n. 2/2006, come introdotto dalla legge di conversione n. 81/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato è quella indicata all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita "dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Viene meno quindi la possibilità, prevista dall'art. 4 del dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali, laddove gli stessi non fossero stati superati da quelli contrattuali.

Tenuto conto delle disposizioni sopra citate si è pervenuti a definire una retribuzione media giornaliera ponderata di € 67,51 (+1,07% rispetto all'analogo valore del 2015).

Il contributo medio giornaliero del 2016, con riferimento alla retribuzione giornaliera sopra determinata e sulla base dell'aliquota media del 28,50%, è risultato pari a € 19,24.



3.- Da quanto esposto ai punti 1 e 2 si ricavano le somme da trasferire nell'anno 2016, che vengono riportate alla colonna 3 del prospetto A.

Di seguito vengono evidenziate le risultanze emerse dalle operazioni di verifica effettuate con riferimento ai dati di consuntivo per il periodo 2012 – 2014 (prospetto B) e per l'anno 2015 (prospetto C) con riferimento ai trattamenti di disoccupazione agricola ed edile.

Per gli anni 2012 – 2014, le differenze sono da attribuire alla rettifica dei dati da parte della D.C. O.S.I., relativi allo stesso periodo, comunicati in sede di consuntivo 2015, mentre per l'anno 2015 sono quelle riscontrate fra gli importi accertati a consuntivo 2016 e quelli già deliberati; i risultati, evidenziati nei prospetti sopra citati, vengono riportati, unitamente ai valori relativi all'anno 2016, determinati secondo i consueti criteri, nel prospetto D che costituisce parte integrante della presente relazione tecnica.

Per quanto attiene invece i trattamenti di Aspi, Mini-Aspi e Naspi tali operazione di verifica a posteriori non sono necessari in quanto per ogni anno vengono desunte dagli archivi le giornate effettivamente coperte da contribuzione figurativa e il relativo importo.

## Rendiconto 2016

Copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi di disoccupazione,  
ASpI, Mini-ASpI, NASpI e Tubercolosi  
Giornate da accreditare, contributo giornaliero e somme da trasferire al F.P.L.D.  
Anno 2016

	Giornate da trasferire (migliaia)	Contributo medio (Euro)	Importo (Euro)
<i>- Gestione prestazioni temporanee</i>			
Prestazioni di DS con requisiti ordinari			
- agricoli	23.636	19,24	454.756.640
<b>Totale</b>	<b>23.636</b>		<b>454.756.640</b>
Prestazioni di DS con requisiti ridotti			
- non agricoli			
- agricoli			
<b>Totale</b>			
Prestazioni ASPI	19.826	18,38	364.404.044
Prestazioni Mini-ASPI	785	15,52	12.185.265
Prestazioni NASPI	173.762	14,69	2.552.569.240
<i>- Gestione interventi assistenziali</i>			
Prestazioni NASPI	100.640	14,69	1.478.408.322
Prestazioni di disoccupazione edile	1.776	24,35	43.245.600
Trattamenti antitubercolari			
- non agricoli	2.511	24,35	61.142.850
- agricoli	218	19,24	4.194.320
<b>Totale</b>	<b>2.729</b>		<b>65.337.170</b>
<b>Complesso</b>	<b>323.154</b>		<b>4.970.906.281</b>

Rendiconto 2016

Prospetto B - Situazione degli importi per coperture figurative  
Anni 2012 - 2014  
(Importi in euro)

	Importi rettificati a consuntivo 2016	Importi verificati a consuntivo 2015	Somma differenziale da trasferire
<b>Gestione prestazioni temporanee</b>			
DS ordinaria agricola	1.324.437.140	1.320.954.560	3.482.580
<i><b>Totale Gestione prestazioni temporanee</b></i>	<b>1.324.437.140</b>	<b>1.320.954.560</b>	<b>3.482.580</b>
<b>Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali</b>			
DS speciale edile	131.519.180	130.828.210	690.970
<i><b>Totale Gestione interventi assistenziali</b></i>	<b>131.519.180</b>	<b>130.828.210</b>	<b>690.970</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.455.956.320</b>	<b>1.451.782.770</b>	<b>4.173.550</b>

Prospetto C - Situazione degli importi per coperture figurative  
Anno 2015  
(Importi in euro)

	Importi rettificati a consuntivo 2016	Importi verificati a consuntivo 2015	Somma differenziale da trasferire
<b>Gestione prestazioni temporanee</b>			
DS ordinaria agricola	442.656.900	457.871.400	-15.214.500
<i><b>Totale Gestione prestazioni temporanee</b></i>	<b>442.656.900</b>	<b>457.871.400</b>	<b>-15.214.500</b>
<b>Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali</b>			
DS speciale edile	52.615.680	66.736.800	-14.121.120
<i><b>Totale GIAS</b></i>	<b>52.615.680</b>	<b>66.736.800</b>	<b>-14.121.120</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>495.272.580</b>	<b>524.608.200</b>	<b>-29.335.620</b>

## Rendiconto 2016

**Copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi di disoccupazione,  
ASpI, Mini-ASpI, NASpI e Tubercolosi  
Somme a saldo da trasferire al F.P.L.D.**

**Anno 2016**

**(Importi in euro)**

	Importo Anno 2016	Differenze verificate a cons.		Importi a saldo Anno 2016
		Anni 2012-2014	Anno 2015	
<i>- Gestione prestazioni temporanee</i>				
Prestazioni di DS agricola con requisiti ordinari				
- agricoli	454.756.640	3.482.580	-15.214.500	443.024.720
<b>Totale</b>	<b>454.756.640</b>	<b>3.482.580</b>	<b>-15.214.500</b>	<b>443.024.720</b>
Prestazioni ASPI	364.404.044			364.404.044
Prestazioni Mini-ASPI	12.185.265			12.185.265
Prestazioni NASPI	2.552.569.240			2.552.569.240
<b>Totale Gestione prestazioni temporanee</b>	<b>3.383.915.189</b>	<b>3.482.580</b>	<b>-15.214.500</b>	<b>3.372.183.269</b>
<i>- Gestione interventi assistenziali</i>				
Prestazioni NASPI	1.478.408.322	0	0	1.478.408.322
Prestazioni di disoccupazione edile	43.245.600	690.970	-14.121.120	29.815.450
Trattamenti antitubercolari				
- non agricoli	61.142.850	0	0	61.142.850
- agricoli	4.194.320	0	0	4.194.320
<b>Totale</b>	<b>65.337.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.337.170</b>
<b>Totale Gestione interventi assistenziali</b>	<b>1.586.991.092</b>	<b>690.970</b>	<b>-14.121.120</b>	<b>1.573.560.942</b>
<b>Complesso</b>	<b>4.970.906.281</b>	<b>4.173.550</b>	<b>-29.335.620</b>	<b>4.945.744.211</b>

**INPS**



**DETERMINAZIONE N. 82 del 26 APR. 2017**

**OGGETTO:** I.GE.I. S.p.A. in liquidazione – Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2017 – 28 aprile 2017.

### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

**Preso atto** che la Società I.GE.I S.p.A. – INPS Gestione Immobiliare è stata costituita con atto del Notaio Maurizio Misurale del 12 febbraio 1992 rep.n.88293 rogito n.22726;

**Visto** l'art. 14 del D.lgs. del 16 febbraio 1996 n. 104 con il quale l'I.GE.I S.p.A. è stata posta in liquidazione a far data dal 31 dicembre 1996;

**Preso atto** delle note prot. n. 81051/E/5 dell'11 maggio 2001 e prot. n. 003010 del 10 gennaio 2002 con le quali, rispettivamente, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione all'operatività della Società I.GE.I S.p.A. in liquidazione, hanno dato il nulla osta alla prosecuzione dell'utilizzo della predetta società fino alla completa dismissione del patrimonio da reddito dell'INPS;

**Rilevato** che la gestione I.GE.I. include gli immobili della SPORTASS - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, di cui è stata disposta la soppressione con trasferimento a INPS e INAIL del relativo patrimonio immobiliare in virtù di D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222 nonché quelli del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, trasferiti ad I.GE.I S.p.A. dall'1/1/98 a seguito della soppressione del predetto Ente;

**Rilevato** che con l'art. 7 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 è stata disposta la soppressione dell'IPOST ed il relativo patrimonio da reddito è stato conferito ad INPS e, conseguentemente, è pervenuto in gestione ad I.GE.I S.p.A.;

**Rilevato** che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 bis del Decreto Legge 30/12/2008 n. 207, recante "Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici", convertito con Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, l'Istituto è subentrato a SCIP Srl in tutti i rapporti anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita relative agli immobili trasferiti, con la conseguente prosecuzione da parte della società delle attività di gestione e vendita sul patrimonio immobiliare cartolarizzato residuo in nome e per conto dell'Istituto anziché di SCIP Srl;

**Preso atto** dell'assetto azionario della società I.GE.I S.p.A. alla data del 31 dicembre 2016, di seguito riportato:

SOCIO	% partecipazione
INPS	51,0%
Azionisti privati	49,0% di cui:
Vianini Lavori	9,6%
Sovigest	9,6%
Ge.Fi.	9,6%
CMC	9,6%
Pirelli & C.	9,6%
BNL	1,0%

**Visto** lo Statuto Sociale della società I.GE.I S.p.A.;

**Vista** la nota prot.n. IG EI/540/PZ/CDL del 10 aprile 2017, con la quale è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 12.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Roma, Via Crescenzo 17/a, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sull'Ordine del Giorno:

#### PARTE ORDINARIA

1. Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e relazione sulla gestione al 31/12/2016; delibere conseguenti;

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proroga dei termini di liquidazione della Società e del Collegio dei Liquidatori; delibere conseguenti.

**Preso atto** che con PEC dell'11 aprile 2017 è stato trasmesso il progetto di bilancio della Società unitamente alla Relazione dei Liquidatori ed alla Relazione del Collegio Sindacale;

**Considerato** che il bilancio dell'esercizio 2016 si chiude con un risultato ante imposte pari ad Euro 365.154 e un utile netto di periodo pari ad Euro 251.292, a fronte dei corrispondenti valori dell'esercizio precedente pari ad Euro 20.058 ed a Euro 9.823;

**Preso atto** che tale risultato risente, in positivo, della riduzione delle risorse impegnate presso la società con conseguente riduzione del costo del lavoro e dei servizi, nonché di una sopravvenienza attiva pari ad Euro 318.968;

**Preso atto** che non sussiste in capo alla I.GE.I. S.p.A. in liquidazione l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e che è previsto nello statuto (art. 26) l'attribuzione al collegio sindacale della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.;

**Preso atto** che, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, come in occasione di quelli precedenti, è proposto il riporto a nuovo dell'utile in questione, dedotta la quota destinata a riserva legale;

**Considerato** che, alla data del 30 aprile 2017, giungono a scadenza i termini di liquidazione della Società e del Collegio dei Liquidatori, prorogati, da ultimo, fino a tale data in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2016 di cui alla Determinazione presidenziale n.55 del 27 aprile 2016;

**Rilevato** che, a seguito dell'adozione della Determinazione Presidenziale n. 68 del 1° marzo 2011, l'Istituto aveva avviato la procedura di gara volta all'affidamento dei "Servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", prioritariamente mirata all'affidamento della gestione dell'originario patrimonio immobiliare ex INPDAI, già oggetto di gestione esternalizzata al momento della soppressione del predetto Ente e della sua incorporazione nell'Istituto;

**Preso atto** che a seguito dell'aggiudicazione, era seguito un articolato contenzioso instaurato via via da tutti i partecipanti alla gara, dinanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado, cautelare e di merito, che non aveva consentito la stipula del contratto per l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto;

**Preso atto** che, da ultimo, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2015, la III Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n.5124, pubblicata in data 10 novembre 2015, ha definitivamente accolto l'appello proposto da Romeo Gestioni SpA, annullando l'aggiudicazione della gara in favore del RTI Prelios Integra e ordinando il subentro nel rapporto contrattuale di Romeo Gestioni SpA;

**Preso atto** che, a seguito delle pronunce giudiziali sopra indicate, in data 18 dicembre 2015, è stato stipulato il contratto tra l'Istituto e Romeo Gestioni Spa, per l'affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione relativamente all'intero patrimonio da reddito ex INPDAI, superando definitivamente i preesistenti contratti di gestione esternalizzata in essere al momento della soppressione del predetto Ente e della sua incorporazione nell'Istituto;



**Preso atto** che il contratto in questione non ha riguardato il perimetro immobiliare gestito da IGEE SpA in liquidazione, la cui gestione è, pertanto, proseguita con le modalità preesistenti a cura della Società;

**Rilevato** che, in occasione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 27 aprile 2016, cui l'Istituto ha partecipato sulla base della Determinazione Presidenziale n. 55 del 27 aprile 2016, il termine per la conclusione dell'attività di liquidazione della Società era stato prorogato fino al 30 aprile 2017, poiché, nel frattempo, era entrata in vigore la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che prevedeva, tra l'altro, l'adozione di uno specifico decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e si era ritenuto necessario attendere l'adozione del predetto decreto correttivo, al fine di verificarne i contenuti e garantire la coerenza con la norma in questione delle iniziative che avrebbero potuto essere intraprese;

**Rilevato** che, il decreto legislativo in questione (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016;

**Rilevato** che, la Legge 7 agosto 2015, n. 124 è stata, successivamente, interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, (depositata in data 25 novembre 2016), sul ricorso della Regione Veneto, relativo ad alcune deleghe della stessa, tra cui quella contenuta all'art. 18, relativa al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

**Preso atto** che nella riunione del 17 febbraio 2017 il Governo ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), volte a dare certezza al quadro normativo rendendo le norme attuative coerenti con le previsioni della citata sentenza;

**Preso atto** che, in data 14 marzo 2017, sullo schema di decreto in questione è stato acquisito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato e che, in data 16 marzo 2017, la Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha formalmente sancito l'Intesa;

**Preso atto** che lo schema di decreto in questione è attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per il previsto parere prima della definitiva emanazione;

**Rilevato** che in detto schema di decreto risulta procrastinato il termine previsto per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance*, al 31 luglio 2017;

**Rilevato**, altresì, che in sede di intesa la conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, anche ai fini della successiva interlocuzione con il Governo prevista nell'Intesa, *"...al fine di poter condividere appieno gli obiettivi di riforma previsti dalla Legge delega n. 124 del 2015, evidenziano al Governo alcune questioni sulle quali si richiede un ulteriore approfondimento..." e che tra tali questioni vi è la "...Possibilità di nominare liquidatori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche dipendenti delle stesse amministrazioni...per consentire un efficiente governo delle procedure..."*;

**Preso atto**, in linea con quanto avvenuto nell'Assemblea straordinaria dei soci del 27 aprile 2016, dell'opportunità che le decisioni relative alla liquidazione definitiva della società vengano comunque assunte in piena coerenza anche con il nuovo quadro normativo in corso di emanazione e, pertanto, della necessità di attendere l'adozione del predetto decreto correttivo, al fine di verificarne i contenuti e garantire la coerenza con la norma in questione;

**Preso atto** che, ad oggi, in attesa del predetto decreto correttivo, non è stato emanato alcuno dei decreti ministeriali ed interministeriali previsto dall'originario decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, necessari al fine di orientarne l'applicazione;

**Rilevato** che la Società, che rende le proprie prestazioni esclusivamente nei confronti dell'Istituto, da un lato si trova già in stato di liquidazione e, dall'altro, seppur controllata dall'Istituto che detiene il 51% del Capitale Sociale, vede la partecipazione di soci privati che detengono complessivamente il restante 49%, interessati, in pari misura, alla ripartizione finale degli attivi residui dal processo di liquidazione della Società;

**Preso atto**, pertanto, della necessità di prorogare i termini di liquidazione della società fino alla data del 30 aprile 2018 - fermo restando il tempestivo adeguamento alle prescrizioni che saranno contenute nel suddetto decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, non appena il medesimo entrerà in vigore - fatta salva una anticipata conclusione della

procedura di liquidazione, rispetto al suddetto termine, laddove si realizzassero le condizioni;

**Rilevato** che l'attuale compenso riconosciuto alla società, era stato ridotto in misura del 5%, in applicazione del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/14;

**Rilevato** che, a seguito dell'Assemblea straordinaria del 25 giugno 2010, il Collegio dei Liquidatori risultava composto da n. 5 componenti, tre dei quali espressione del socio di maggioranza INPS e due espressione dei soci di minoranza, in attuazione del criterio di rappresentanza in via maggioritaria del socio pubblico, stabilito dall'art. 19 dello Statuto;

**Rilevato** che, all'esito dell'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2016, il Collegio dei Liquidatori risulta così composto:

- Avv. Daniela Becchini (Presidente - nomina INPS);
- Dott.ssa Grazia Germanò (nomina INPS);
- Dott. Massimiliano Fornari Anghinetti (nomina INPS);
- Ing. Giovanni Guglielmi (nomina soci privati);
- Avv. Giancarlo Nunè (nomina soci privati);

**Rilevato** che il compenso complessivamente spettante al Collegio dei Liquidatori pari ad Euro 80.000 su base annua era stato così ridotto in occasione della precedente assemblea del 30 giugno 2015, in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 4. del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

**Rilevato** che il compenso è ripartito proporzionalmente tra i cinque componenti in misura pari ad Euro 16.000 cadauno, fermo restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico, in caso di cessazione dello stesso antecedente al 30 aprile 2018;

**Rilevato** che, in linea con le vigenti disposizioni normative, per i dipendenti dell'Istituto, i compensi spettanti, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, sono riversati all'amministrazione e, ove riassegnabili, ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

**Preso atto** dell'opportunità di prorogare - nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo correttivo della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche - anche la durata

del Collegio dei Liquidatori fino alla data del 30 aprile 2018, fermo restando il tempestivo adeguamento alle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo al momento della sua entrata in vigore, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di *governance* delle predette società;

**Ravvisata**, altresì, l'opportunità di mantenere uno stretto raccordo tra la Società e la struttura centrale competente per la gestione del patrimonio da reddito (attualmente la Direzione Centrale Patrimonio e Archivi), prevedendo la presenza all'interno del Collegio di dirigenti della stessa, e di garantire, nel contempo, la necessaria continuità nella gestione della fase conclusiva della liquidazione della Società, fermo restando l'adeguamento alle prescrizioni che saranno contenute nel citato decreto correttivo, al momento dell'entrata in vigore;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su** proposta del Direttore Generale:

## **DETERMINA**

di partecipare, mediante delega al Dott. Francesco Ricci, della Direzione Centrale Patrimonio e Archivi, all'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I S.p.A. fissata per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 12:00 in prima convocazione presso la sede sociale in Roma, Via Crescenzo 17/a e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12:00, in seconda convocazione, stesso luogo, e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

### **PARTE ORDINARIA:**

-Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e relazione sulla gestione al 31.12.2016; delibere conseguenti;

- Voto: FAVOREVOLE

### **PARTE STRAORDINARIA:**

-Proroga dei termini di liquidazione della Società e del Collegio dei Liquidatori; delibere conseguenti.

- Proroga dei termini di liquidazione della società e della durata del Collegio dei Liquidatori fino alla data del 30 aprile 2018;
- Conferma dell'attuale compenso riconosciuto alla società, già ridotto in misura del 5%, in applicazione del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/14, ferma restando la riparametrazione dello stesso, qualora antecedentemente, al 30 aprile 2018, si verificasse, in misura anche parziale, il trasferimento della gestione degli immobili ad altri soggetti;
- Designazione dei seguenti componenti del Collegio dei Liquidatori:
  - Dott. Giorgio Fiorino (Presidente);
  - Dott.ssa Grazia Germanò;
  - Dott. Massimiliano Fornari Anghinetti.
- Conferma dell'attuale compenso annuo complessivamente spettante al Collegio dei Liquidatori, pari a Euro 80.000 su base annua, ripartito proporzionalmente tra i cinque componenti del Collegio dei Liquidatori in misura pari ad Euro 16.000 cadauno, ferma restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico, in caso di cessazione dello stesso antecedentemente al 30 aprile 2018.

**II PRESIDENTE**

Prof. Tito Michele Boeri

